

CITTA' DI MEDA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DELLA CITTADINANZA ATTIVA

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Principi generali

Articolo 3 – Istituzione dell'Albo

Articolo 4 – Sezioni dell'Albo e attività

Articolo 5 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Articolo 6 – Procedura di iscrizione all'Albo

Articolo 7 – Avvio delle attività

Articolo 8 – Doveri del Cittadino Attivo

Articolo 9 – Doveri dell'Ente

Articolo 10 – Patto con il Cittadino Attivo

Articolo 11 – Dotazioni e attrezzature

Articolo 12 – Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

Articolo 13 – Attestazione delle esperienze

Articolo 14 – Rapporto dell'Amministrazione Comunale con il Terzo Settore e le Scuole

Articolo 15 – Disposizioni finali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Articolo 1 – Finalità

1. La Cittadinanza Attiva è espressione di partecipazione e solidarietà nonché strumento per rispondere ai bisogni della cittadinanza medese e per conseguire fini collettivi. Attraverso di essa il Comune di Meda intende radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo dell'Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i Cittadini stessi.
2. L'apporto dei Cittadini Attivi riguarda la cura dei beni pubblici urbani o il sostegno e l'ausilio all'erogazione di servizi per il benessere della collettività. In ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 Cost. l'Amministrazione comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare la Cittadinanza Attiva come autonoma iniziativa dei Cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.
3. Il presente Regolamento rappresenta uno degli strumenti per attuare il citato principio di «sussidiarietà orizzontale», offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i Cittadini si alleano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio.

Articolo 2 – Principi generali

1. La Cittadinanza Attiva consiste in una forma di Volontariato civico – svolto da cittadini in forma spontanea e gratuita – e investe le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate, da leggi e regolamenti, alla stessa o ad altri soggetti.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, aggiuntivo e complementare alle ordinarie prestazioni dell'apparato organizzativo in cui si inseriscono; integrano, senza sostituirli, i servizi resi attraverso soggetti del Terzo Settore e sono complementari all'azione del Comune di Meda, senza poter supplire a eventuali carenze di organico.
3. Il servizio non crea alcun vincolo organico o di natura prestazionale con il Comune, ferma restando l'osservanza delle disposizioni impartite; non attribuisce il diritto di percepire un corrispettivo per l'attività resa, né legittima all'esercizio di poteri repressivi e/o impositivi da parte del Comune, salvo quanto in seguito disposto al successivo articolo 12 (Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo).
4. L'Amministrazione comunale non può avvalersi dei Cittadini Attivi per servizi che possano comportare potenziali rischi per l'incolumità fisica dei volontari, senza prevedere idonei mezzi di prevenzione e protezione.

Articolo 3 – Istituzione dell'Albo

1. È istituito, presso il Comune di Meda, l'Albo della Cittadinanza attiva suddiviso in sezioni di attività, alle quali i singoli Volontari possono iscriversi al fine di offrire il proprio servizio a favore della collettività, in seguito all'indizione di un bando generale aperto in via continuativa.
2. Nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può anche promuovere l'attivazione di singoli progetti, pubblicizzati con bandi specifici, per favorire l'acquisizione di disponibilità alla realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'Albo.
3. La gestione dell'Albo è affidata all'Area Servizi alla Cittadinanza dell'Ente. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area.
4. Il Responsabile della gestione dell'Albo curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla pubblicazione dei bandi per il reperimento di Cittadini Attivi, nonché all'iscrizione nelle sezioni, alla cancellazione e all'aggiornamento dell'Albo stesso. Di tali attività darà notizia all'Assessore competente e al Presidente della Commissione consiliare “Servizi alla Persona e alla comunità”.

5. Il Responsabile della gestione dell'Albo opererà in stretta collaborazione con i Responsabili delle attività, cui spetta la definizione delle eventuali specifiche progettualità da porre a bando e l'organizzazione delle attività in cui saranno coinvolti i Cittadini Attivi.
6. I Responsabili delle attività sono individuati dal Responsabile della gestione dell'Albo tra i Dirigenti delle Aree del Comune o loro delegati.

Articolo 4 – Sezioni dell'Albo e attività

1. I Cittadini Attivi prestano il proprio servizio volontario nell'ambito delle attività individuate, a titolo non esaustivo, nelle seguenti sezioni dell'Albo:
 - a) **CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA:** relativa ad attività di carattere culturale inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della Cultura, del patrimonio storico ed artistico, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, ricreativo ed educativo organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, nonché ad attività logistica e d'ufficio di semplice esecuzione (a titolo esemplificativo: supporto nella gestione sale pubbliche e impianti pubblici utilizzati per le iniziative suindicate, sorveglianza presso strutture similari a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza, attività di informazione ed orientamento del pubblico in occasione di eventi similari, sorveglianza e assistenza al personale comunale nella gestione degli eventi in spazi all'aperto e su strada);
 - b) **CIVILE/PATRIMONIALE:** relativa ad attività inerenti servizi presso il patrimonio comunale, nonché ad attività logistica e d'ufficio di semplice esecuzione (a titolo esemplificativo: pulizia, abbellimento delle aree verdi, di piazze e strade, piccole attività presso edifici di proprietà e/o in uso al Comune, interventi di decoro urbano, etc...) anche finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e degli animali;
 - c) **ISTITUZIONALE/GESTIONALE/SICUREZZA:** relativa ad attività d'ufficio di semplice esecuzione e di collaborazione in ordine ad interventi di segnalazione e vigilanza (a titolo esemplificativo: attività a supporto degli uffici comunali con funzioni istituzionali e gestionali; per i servizi di regolamentazione della circolazione, per il monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano, di aree verdi, giardini, parchi, strade, cimiteri, edifici scolastici, per l'accompagnamento casa-scuola degli alunni e per la vigilanza dei passaggi pedonali davanti alle scuole, in collaborazione con la Polizia Locale);
 - d) **SOCIALE/EDUCATIVA:** relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno in ambito socio-assistenziale, con particolare attenzione ad anziani, disabili e minori, nonché per servizi, progettualità, iniziative ed attività di supporto in azioni di collaborazione con le Scuole e di carattere educativo, e per attività d'ufficio di semplice esecuzione.
2. La Giunta comunale, con apposito e motivato provvedimento, ha facoltà di individuare ambiti di intervento ulteriori rispetto a quelli di cui al presente articolo, individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i Volontari, nel rispetto dei principi ricavabili dal presente Regolamento. Tale provvedimento è comunicato al Presidente della Commissione consiliare "Servizi alla persona e alla comunità" dall'Assessore competente.
3. È escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile, che ha una sua propria regolamentazione.

Articolo 5 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. I Cittadini Attivi, persone fisiche che intendono svolgere servizio di volontariato civico, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) compimento del 18° anno di età;
 - b) idoneità psicofisica da dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (la condizione di invalidità non è di per sé ostativa all'iscrizione all'Albo, ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive capacità psicofisiche e le condizioni di impiego);
 - c) assenza di condanne penali, passate in giudicato nonché assenza di procedimenti penali per reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici (ossia i reati connessi alla

criminalità organizzata, i delitti non colposi contro le persone, la pubblica amministrazione, il patrimonio dello stato, la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, nonché gli illeciti in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);

- d) gli aspiranti Volontari di nazionalità straniera extracomunitaria dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o altro titolo di legittimazione alla permanenza sul territorio;
- e) gli aspiranti Volontari aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno essere regolarmente soggiornanti ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Articolo 6 – Procedura di iscrizione all'Albo

1. Nella domanda di iscrizione il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, le opzioni in ordine alle attività per le quali intende collaborare e la propria disponibilità in termini di tempo.
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità, il curriculum vitae, attestante le competenze ritenute utili ai fini delle attività per cui ci si rende disponibile.
3. Per le persone di cui al punto d) ed e) del precedente articolo deve essere allegata copia del documento che attesti la regolare presenza sul territorio italiano.

Articolo 7 – Avvio delle attività

1. Il Responsabile d'attività avrà il compito di formulare un percorso operativo – in funzione delle esigenze d'intervento e delle disponibilità del Cittadino Attivo – e di procedere alla sottoscrizione di uno specifico contratto, denominato “patto”, con lo stesso.
2. In particolare, analogamente a quella realizzata per il personale comunale, la formazione a carattere generale in tema di sicurezza è posta in capo al servizio di gestione delle risorse umane dell'Ente. Per la formazione relativa agli specifici interventi cui il Cittadino attivo verrà destinato, i singoli Responsabili di attività provvederanno a percorsi formativi; anche relativi all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza.
3. Il Responsabile d'attività, al fine di verificare l'idoneità del Cittadino Attivo, effettuerà un colloquio preliminare e conoscitivo con lo stesso per accertarne l'affidabilità personale, la motivazione, l'attitudine alla prestazione e all'eventuale relazione con l'utenza, la disponibilità all'aggiornamento, la capacità di raccordare il proprio intervento con gli scopi e le metodologie del Servizio comunale.
4. Il Responsabile d'attività dovrà comunicare preventivamente all'aspirante volontario i rischi connessi ai compiti assegnati e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la propria collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.
5. Si riconosce la possibilità del singolo Cittadino Attivo di sottoporsi a visita medica preventiva, a cura del medico del lavoro competente per l'Amministrazione, rivolta all'accertamento dell'assenza di controindicazioni alle mansioni cui il Cittadino è destinato.
6. In particolare per la scelta dei soggetti da impiegare, il Responsabile d'attività deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) precedenti attività lavorative;
 - b) preparazione specifica dimostrata;
 - c) età in relazione all'incarico ed attitudine;
 - d) disponibilità specifica all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione;
 - e) eventuale visita medica preventiva effettuata dal medico del lavoro, in funzione della tipologia dell'attività e dei relativi rischi specifici.
7. Il Responsabile d'attività potrà nominare in caso di opportunità un coordinatore tra i Volontari coinvolti in progetti o attività di gruppo.

Articolo 8 – Doveri del Cittadino Attivo

1. Il Cittadino attivo svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni concordate nel “patto”: non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato e improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle Istituzioni cittadine.
2. Al Cittadino Attivo è garantita la possibilità di prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza condizioni che possano incidere sull'autonoma iniziativa, al di là delle ordinarie esigenze di formazione, organizzazione e corretto svolgimento del servizio, nonché tutela della sicurezza e dell'incolumità propria e altrui.
3. L'eventuale richiesta del possesso di requisiti soggettivi psicofisici ed attitudinali sarà finalizzata esclusivamente a garantire all'aspirante Cittadino Attivo compiti compatibili con le proprie condizioni soggettive.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario: in caso di assenza o ritardo il Cittadino Attivo deve dare tempestiva e preventiva informazione all'ufficio comunale competente.
5. È tassativamente fatto divieto al Cittadino attivo di accettare qualsivoglia remunerazione per l'opera svolta, neppure da eventuali beneficiari del proprio servizio.
6. Il Cittadino Attivo è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e notizie di cui verrà eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta.
7. Ciascun Cittadino Attivo è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile, o di altra natura. Ai sensi dell'art. 2049 c.c., l'Amministrazione deve adottare tutte le misure ragionevolmente idonee a prevenire questi comportamenti, fatta salva la prova della sua irresponsabilità in ordine all'opera prestata dal Volontario.
8. Il Cittadino Attivo non deve assumere comportamenti sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o danneggiare l'immagine del servizio e dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9 – Doveri dell'Ente

1. E' compito dell'Ente assicurare condizioni e mezzi sufficienti affinché l'apporto dei singoli Cittadini Attivi non sia mai determinante per il buon esito del servizio, ma risulti sempre sussidiario ed aggiuntivo per il miglioramento o l'ampliamento della qualità e del livello dello stesso.
2. L'Ente dovrà controllare le modalità operative attraverso le quali si esplica il contributo dei Cittadini Attivi affinché non abbiano a compromettere l'esatta osservanza delle obbligazioni dell'Ente.
3. I Cittadini iscritti all'Albo e che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'Amministrazione provvederà ad organizzare e tenere in forma gratuita i corsi di formazione previsti da specifiche disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale inoltre si impegna a osservare gli obblighi di legge correlati alle vigenti normative tecniche di sicurezza.

Articolo 10 – Patto con il Cittadino Attivo

1. All'avvio della collaborazione con l'Amministrazione, il singolo Cittadino Attivo e il Responsabile d'attività sono tenuti a sottoscrivere l'apposito “patto”.
2. Tale “patto” deve prevedere:
 - a) la definizione della durata e delle modalità del servizio;
 - b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i Cittadini;

- d) l'assunzione delle spese di assicurazione per i Cittadini attivi contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.
- e) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- f) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione in forma coordinata con i dipendenti dei servizi comunali;
- g) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali vengono svolte le attività;
- h) l'impegno a rispettare la libertà e la dignità personale e sociale degli utenti;
- i) la tutela della riservatezza delle informazioni, delle pratiche e degli interventi sociali;
- j) il tempo messo a disposizione e l'impegno alla puntuale comunicazione di assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione ad eccezione del tempestivo e preventivo avviso all'ufficio comunale competente.

Articolo 11 – Dotazioni e attrezzature

1. I Cittadini Attivi devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata identificazione degli stessi da parte dell'utenza o, in generale, della cittadinanza.
2. L'Amministrazione Comunale, a propria cura e spese, fornisce ai Cittadini attivi le attrezzature e il materiale necessari allo svolgimento del servizio: beni e mezzi forniti direttamente dai Cittadini Attivi o terzi dovranno essere validati dall'Amministrazione.
3. Il Cittadino Attivo è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati: in caso di attrezzature e veicoli assegnati formalmente nel "patto", ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a restituzione.

Articolo 12 – Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

1. Il Cittadino Attivo può rinunciare o chiedere la sospensione temporanea, in qualsiasi momento, dal servizio dandone comunicazione scritta tempestiva all'Amministrazione Comunale. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.
2. L'attività affidata al Cittadino Attivo può essere revocata, con effetto immediato attraverso provvedimento motivato, per inadempienza, per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo oppure per qualsiasi altra situazione che possa recare pregiudizio alla sicurezza, incolumità o anche all'immagine dell'Amministrazione Comunale.
3. La cancellazione dall'Albo potrà avvenire, con provvedimento motivato del Responsabile della gestione dell'Albo, anche su proposta del Responsabile d'attività, per le seguenti cause:
 - a) rinuncia del volontario formalizzata per iscritto;
 - b) accertata perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - c) in caso di comportamenti sconvenienti, lesivi per persone o cose o che in ogni caso possano compromettere o danneggiare la sicurezza o l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 – Attestazione delle esperienze

1. Qualora il Cittadino attivo lo richieda, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare una dichiarazione ad attestazione delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività, con indicazione del servizio svolto, della durata e del numero di ore prestate.

Articolo 14 – Rapporto dell'Amministrazione Comunale con il Terzo Settore e le Scuole

1. L'Amministrazione si impegna a rendere note agli aspiranti Cittadini Attivi l'esistenza e l'attività sul territorio delle Associazioni di volontariato, delle Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, e delle formazioni o gruppi a vocazione sociale, culturale e sportiva.

2. L'Amministrazione Comunale promuove il coinvolgimento delle Scuole di ogni ordine e grado e delle altre Istituzioni formative quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione e di Cittadinanza Attiva e per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. Associazioni, organizzazioni, istituzioni, formazioni del Terzo Settore a vocazione sociale, culturale o sportiva possono proporre collaborazioni per i progetti che coinvolgono propri associati o terzi soggetti, aventi ad oggetto attività previste nel presente Regolamento, assumendo la conseguente responsabilità.
4. Le Scuole di ogni ordine e grado e i relativi organismi collegiali, nonché l'utenza e i familiari afferenti ai servizi sociali ed educativi comunali, possono proporre collaborazioni per progetti aventi ad oggetto attività previste dal presente Regolamento.

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente applicabile e alle disposizioni del Codice Civile.
2. Quanto previsto dal presente Regolamento sostituisce i precedenti criteri e indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale in merito al Volontariato civico.
3. Amministrazione Comunale in merito al Volontariato civico.